

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE

(Provincia di Pistoia)

C.F. - P.I. 00185430477

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 32 DEL 30-06-2020

Oggetto : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020.

L'anno 2020, il giorno 30 del mese di Giugno, alle ore 17:07, nella [SALA CONSILIARE DEL PALAZZO COMUNALE DI CASALGUIDI](#), alla prima convocazione che e' stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

Presenti	Assenti
LUNARDI PIERO GORBI FEDERICO GARGINI ILARIA BRUSCHI MAURIZIO GIUSEPPE BARDELLI ROBERTO BUGIANI FRANCESCO VETTORI BENEDETTA AGOSTINI STEFANO LA PIETRA PATRIZIA LANDI RAFFAELE GIOVANNONI MATTEO QUERCI SIMONA GORI LUCIANA VIVIANA BENINI CATERINA SPINELLI GIANFRANCO	FILONI FLORE MENCHETTI ELISABETTA

Assegnati n. 17 Presenti n. 15

In carica 17 Assenti 2

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale

Presiede il Sig. Piero LUNARDI nella sua qualità di Sindaco

Partecipa la [Dott.ssa Rita MILANESCHI](#) in qualità di Vicesegretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale

Scrutatori nominati per la presente seduta i Sigg. Consiglieri: Spinelli, Landi, Giovannoni

La seduta e' [pubblica](#)

Il Sindaco riguardo ai punti 5, 6 e 7 dell'odg propone una discussione unica e poi votazioni separate.

Il Consiglio concorda

Spiega l'assessore Gorbi: si tratta dei punti trattati in commissione bilancio presieduta dalla Benini, punti ben approfonditi in quella sede. Il punto 5 riguarda il differimento a settembre dell'IMU. Scelta difficile, fatta sul territorio solo da 3 comuni, perché si può mettere a bilancio solo dopo che le somme sono state incassate. Abbiamo scelto di stare vicino ai cittadini. Segue poi il regolamento sulla nuova IMU (Imu e Tasi insieme) e le aliquote fissate dal comune, che indica e spiega. Introdotta anche la possibilità della rateizzazione.

Benini conferma: la commissione è stata esaustiva, ringrazio i tecnici che hanno spiegato i punti. Chiara la volontà di andare incontro ai contribuenti. Siamo soddisfatti per questo. Sono stati chiariti anche i punti controversi.

Querci ringrazia gli uffici per il lavoro svolto: riguardo alla ratifica siamo concordi è un aiuto necessario ai cittadini. Rispetto alle aliquote abbiamo però alcune perplessità, non ci sono aumenti ma neanche riduzioni per l'anno attuale a favore delle attività produttive.

Landi chiede chiarimenti sullo spostamenti dei termini e sulle entrate.

Risponde l'assessore Gorbi: anno particolare, da mia stima temo minori entrate per 500.000 euro. Ad oggi abbiamo notizie, per il nostro comune, di rimborsi Imu per immobili ad uso turistico e per Tosap o Cosap per minori entrate di circa 14.925 euro dallo Stato. Come si vede il taglio delle entrate non può prescindere da questi dati e dai necessari tagli alle uscite che di conseguenza devono essere fatti per salvaguardare gli equilibri di bilancio. Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto. Voto favorevole

Bugiani dichiarazione di voto sui tre punti: apprezzo lo sforzo fatto dal comune di fronte all'incertezza delle entrate comunali e dei rimborsi statali ai comuni

Querci per dichiarazione voto: per i primi 2 punti voto favorevole voto invece contrario sulla delibera per le aliquote. Troverete in proseguo un nostro contributo. Dobbiamo costruire insieme in queste situazioni. Dove tagliare non spetta dirlo a noi ma alla giunta.

Giovannoni: votiamo favorevole ringraziamo per quanto fatto in così breve tempo

Sindaco: i tagli chiesti da Querci sono difficili da attuare

Il sindaco mette in votazione il punto 7 dell'odg

Presenti 15

Votanti 15

Favorevoli 10

Contrari 4 (Querci Gori Benini Spinelli)

Astenuti 1 (Landi)

Il sindaco mette in votazione la immediata esecutività

A favore 10

Contrari 0

Astenuti 5 (Landi Gori Benini Spinelli Querci)

IL CONSIGLIO COMUNALE**Premesso che:**

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che: *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*
- a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;
- con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 14 del 19.03.2019 sono state confermate, per l'anno 2019, le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) già in vigore dall'anno 2016;
- con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 15 del 19.03.2019 sono state confermate, per l'anno 2019, le aliquote e la detrazione della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) già in vigore dall'anno 2014;
- con deliberazione del Consiglio Comunale nr 31 in data odierna è stato approvato il regolamento per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore dal 1° gennaio 2020;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 749 dispone che per gli immobili di cui al comma precedente, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, nr. 616, si applica la detrazione di € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati

all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirli fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

Richiamati

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- il comma 755, dell'art. 1 della Legge 27.12.2019 nr. 160 che prevede la competenza del Consiglio comunale nel deliberare le aliquote dell'IMU, nonché l'art. 52 del D.lgs nr. 446 del 15.12.97, secondo il quale i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie;
- il comma 767, dell'art. 1 della Legge 27.12.2019, n. 160, ove si prevede che: *"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo"*

fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente".

Dato atto che l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che: "Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020".

Considerato che questa amministrazione ha provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2020/2022 con delibera C.C. nr. 20 in data 20 marzo 2020;

Dato atto che con D.L. nr. 18 del 17.03.2020, coordinato con la legge di conversione nr. 27 del 24.04.2020, il termine per la deliberazione del bilancio di Previsione 2020 è stato differito al 31.07.2020;

Atteso che l'art. 118 del Decreto Legge nr. 34 del 19.05.2020 (Decreto Rilancio) "Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020" ha abrogato il citato comma 779 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 nr. 160, prevedendo, di fatto, quale termine ultimo per l'approvazione del nuovo regolamento IMU e delle relative aliquote il 31.07.2020;

Ritenuto pertanto necessario, nell'ambito delle politiche finanziarie di questa Amministrazione tese al mantenimento degli equilibri di bilancio, stabilire le aliquote da applicare all'imposta in oggetto a decorrere dal corrente anno 2020;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Legs. 18.08.2000 nr. 267;

Acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del citato D.Legs. nr. 267/2000;

Presenti 15, assenti 2 (Filoni, menchetti), votanti 15;

Con voti favorevoli nr. 10, contrari nr. 4 (Querchi Gori Benini Spinelli) ed astenuti nr. 1 (Landi), resi in forma **palese** dai nr. 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2020 nelle seguenti misure:

- Aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie

A/1, A/8, A/9 e per le relative pertinenze

0,60%

con detrazione di € 200,00

- Aliquota per unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze (nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) 0,60%
- Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 0,10%
- Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10%
- Aliquota per i terreni agricoli 0,96%
- Aliquota per le aree fabbricabili 1,06%
- Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" 1,06%
- Aliquota di base per tutti gli immobili non rientranti nelle sopra elencate categorie 1,06%

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Con voti favorevoli nr. 10, contrari nr. 0 ed astenuti nr. 5 (Landi Querci Gori Benini Spinelli), resi in forma **palese** dai nr. 15 consiglieri presenti e votanti, la presente delibera è dichiarata urgente e immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000 al fine di procedere con tempestività agli adempimenti connessi con il presente atto.

RISULTATO il seguente esito della votazione palese, accertata e ritualmente proclamata dal Sindaco:

presenti n. 15

assenti n. 2 (Filoni, Menchetti)

votanti n. 15

favorevoli n. 10

contrari n. 0

astenuti n. 5 (Landi Querci Gori Benini Spinelli)

Letto, approvato e sottoscritto.

I Sindaco

Piero LUNARDI

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Rita MILANESCHI